



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 46

Oggetto:

ESTENSIONE DELLA DURATA DELLA VALIDITA' DELLA CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA I COMUNI DI BRENDOLA E DI SEDICO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI RISORSA UMANA DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRENDOLA.

Questo giorno **venti** del mese di **marzo duemilaventi** alle ore **18:00** nella solita sala delle sedute, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

BELTRAME BRUNO	P	SINDACO
DE PERON SILVIA	P	VICESINDACO
STENCO ALESSANDRA	P	ASSESSORE
RODIGHIERO GIUSEPPE	P	ASSESSORE
FABRIS MATTEO	P	ASSESSORE

Presenti n. 5, Assenti 0

Partecipa con funzione di verbalizzante il Segretario MASSIMILIANO SPAGNUOLO.

Il SINDACO, BELTRAME BRUNO, constatato il numero legale degli intervenuti per deliberare in merito, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *“che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;
- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *“la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;
- che il Segretario Comunale del Comune di Sedico, Responsabile ad interim dell'area Amministrazione Generale, sarà assente dal servizio per maternità, indicativamente, dal mese di novembre p.v.;
- che al fine di supportare le attività dell'area Amministrazione Generale, con nota n. 17344 del 03.09.2019 è stato richiesto al Comune di Brendola la disponibilità a stipulare un rapporto convenzionale, ex art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 e art. 1, co. 124, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), al fine della condivisione delle prestazioni lavorative del dott. Alessandro Graziotto, Istruttore Direttivo Contabile cat. D4, nel periodo dal 16.09.2019 al 15.03.2020, per n. 5 ore presso il Comune di Sedico e per n. 31 ore presso il Comune di Brendola;
- che con nostra nota del 04.09.2019, prot. n. 13867, è stata comunicata la disponibilità alla stipula di una convenzione, nei termini sopra indicati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 12.09.2019 è stato approvato lo schema di convenzione, ex art. 14 del CCNL 01.04.2004 tra i Comuni di Brendola e di Sedico per l'utilizzo congiunto di una risorsa umana dipendente del Comune di Brendola;
- che, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, la stessa potrà essere rinnovata alla scadenza, prevista per il 15.03.2020, previo accordo tra le parti e assenso del dipendente;
- che con nota prot. n. 5251 il Comune di Sedico ha chiesto l'estensione della durata della validità della convenzione fino al 30.06.2020;
- l'assenso del dipendente manifestato per le vie brevi;
- VISTO l'art. 1 co. 124 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha disciplinato a livello generale l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 14 del CCNL del 2004;

CONSIDERATO:

- che per la realizzazione dei suddetti obiettivi è possibile far ricorso alla disciplina contrattuale introdotta dall'art. 14 del CCNL del 2004 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, rubricato *“Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione”*, che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;
- che la relativa convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in più enti, per cui la dipendente interessata conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno - Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);

RILEVATO che i Comuni in premessa ritengono di applicare i citati disposti normativi relativamente alla suddetta dipendente, che ha espresso la propria disponibilità, al fine di conseguire economie di scala e una condivisione delle esperienze e professionalità nell'ambito delle competenze riferite ai servizi di competenza dell'Area Amministrazione Generale - Servizio demografico e statistico;

ATTESO che, la forma di convenzionamento non è da considerarsi forma di assunzione flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (in tal senso, ad esempio: la Sezione regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione n. 6/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione 7/2012);

PRECISATO che:

- l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito "che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

VISTA la Convenzione a suo tempo stipulata, formata da n. 8 articoli, la quale prevede la possibilità per i Comuni di Brendola e Sedico di estendere la durata della validità della stessa previo accordo tra le parti e assenso del dipendente;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del C.C.N.L., in argomento, la convenzione è da intendersi quale intesa o accordo fra gli Enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configur, quindi, quale atto di gestione del rapporto di lavoro e che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quali convenzioni di servizi e di funzioni, e pertanto esula dalle competenze del Consiglio Comunale (cfr. Il parere dell'ARAN RAL670-Orientamenti applicativi);

ATTESO pertanto che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

RAVVISATA la necessità di estendere fino al 30.06.2020 la durata della validità della convenzione stipulata con il Comune di Sedico per la condivisione della prestazione lavorativa del dott. Alessandro Graziotto;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/00;
- il D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 14 del CCNL del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;
- la dichiarazione congiunta n. 10 del comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004;

ATTESA l'urgenza in re ipsa;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. di APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente proposta;
2. di CONTINUARE AD AVVALERSI della facoltà introdotta dall'art. 14 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004 per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, che consente alle amministrazioni pubbliche locali di condividere proprio personale con altri, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e dei lavoratori interessati;
3. DI ESTENDERE la durata della validità della convenzione stipulata tra i Comuni di Brendola e Sedico fino al 30.06.2020 ed elaborata ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, per l'utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Brendola, dott. Alessandro Graziotto, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile cat. D4,
4. di DARE ATTO che il servizio prestato a favore del Comune di Sedico sarà remunerato al dipendente dall'Ente Datore di Lavoro, in base al trattamento economico previsto dai vigenti

CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali per la categoria e per il profilo di appartenenza della dipendente;

5. di AUTORIZZARE gli uffici dell'adozione di tutti gli eventuali atti conseguenti;

DELIBERA, inoltre,

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *MASSIMILIANO SPAGNUOLO*

Parere in ordine alla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *MASSIMILIANO SPAGNUOLO*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BELTRAME BRUNO
SPAGNUOLO

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni dal 11-04-020.

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Brendola, li .

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO